



REGOLAMENTO A.N.TE.V.

Come previsto dall'art. 13 del vigente Statuto le attività dell'Associazione sono regolamentate dal presente documento, la cui applicazione è obbligatoria per la corretta conduzione dell'Associazione.

Art. 1 – Livelli associativi

Sono previsti **sei** livelli associativi:

- Associato **sostenitore ordinario o speciale**
- Associato **studente**
- Associato **praticante**
- Associato aderente di **base**
- Tecnico competente di **primo livello**
- Tecnico competente di **secondo livello**

Il significato di tali livelli è il seguente:

a) **Associato sostenitore ordinario o onorario**, persona fisica o giuridica (ente o azienda) che, ritrovandosi nelle finalità dell'Associazione, la sostiene economicamente tramite una quota associativa annuale standard o liberale.

b) **Associato studente**, persona fisica in regola con la frequenza scolastica di un istituto tecnico statale o privato, con indirizzo di specializzazione che preveda la conoscenza approfondita dell'elettrotecnica.

c) **Associato praticante**, persona fisica in possesso dei requisiti documentali di ingresso all'Associazione riportati all'art. 2.1 ma non della necessaria esperienza. A raggiungimento dell'esperienza necessaria, a fronte della documentazione della stessa da parte dell'interessato, quest'ultimo potrà richiedere di essere iscritto come Associato aderente di base.

d) **Associato aderente di base**, persona fisica in possesso dei requisiti di ingresso all'Associazione riportati all'art. 2.1., ritenuti elementi essenziali ma non esaustivi della "persona competente" (rif. D.Lgs. 81/2008).

e) **Tecnico Competente**, associato aderente di base in possesso altresì dei requisiti di cui all'art. 2.2, in relazione all'ambito di competenza. Solo a tale figura è riconosciuta la competenza necessaria per effettuare verifiche generali e particolari di sicurezza, inclusi i controlli funzionali e prestazionali su apparecchiature elettromedicali, elettriche (da laboratorio e da ufficio) ed elettromeccaniche ad uso estetico, controlli funzionali e controlli di sicurezza su impianti elettrici in locali medici e verifiche ambientali, in un determinato settore e per una specifica categoria di verifiche.

Tale competenza viene riconosciuta previa verifica dei requisiti previsti di formazione ed esperienza specifici e dopo il superamento del relativo esame. Il tecnico competente può conseguire una ulteriore specializzazione dopo aver frequentato appositi master ANTEV ed averne superato i relativi esami.

Art. 1.1 – Tecnico Verificatore (definizione)

Persona ovvero figura professionale di natura ed estrazione tecnica la cui competenza, a norma delle legislazioni e prassi nazionali, è attestata dal superamento di specifici esami teorico-pratici, di cui un Datore di Lavoro, un Ente, una Organizzazione o una Istituzione si avvale ai fini della valutazione dei rischi per accertare la sussistenza e/o la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza di attrezzature di lavoro, quali apparecchi, macchine, impianti ed utensili attraverso l'effettuazione di misure e prove e sulla quale ricade la responsabilità in merito alla corretta valutazione delle stesse.

A.N.TE.V.

Associazione Nazionale TEcnici Verificatori
Sede Nazionale Via Lombardia, 25 – 20096 PIOLTELLO (MI)
Tel. + 39 02 40700432-492 / Fax +39 02 40700934
www.antev.net – www.antev.info





Art. 2 – Requisiti di ammissione e di qualifica

Sono ammessi all'Associazione coloro che presentino apposita domanda come da allegati 1, 2 o 3, compilata in ogni sua parte e completa di ogni informazione richiesta.

Le domande pervenute vengono periodicamente esaminate dal Consiglio Direttivo durante apposite riunioni.

E' facoltà del Consiglio Direttivo richiedere documentazione aggiuntiva a prova di quanto dichiarato dal richiedente l'iscrizione.

Art. 2.1 – Associato di base e associato praticante

Art. 2.1.1. – Associato di base

Sono ammessi alla qualifica di *Associati di base*, previa presentazione della prevista domanda di cui all'Allegato 1, coloro che dimostrino il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- a) **laurea, diploma di laurea** in specializzazione tecnica specifica da cui si evinca chiara conoscenza approfondita dell'elettrotecnica, conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta seguito da un periodo di esperienza, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, ente o struttura sanitaria o scolastica o come lavoratore autonomo, durante il quale possa dimostrare di aver eseguito, in un periodo massimo di 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, un numero significativo di verifiche su apparecchiature, ambienti e impianti; oppure
- b) **diploma** conseguito al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione tecnica specifica da cui si evinca chiara conoscenza approfondita dell'elettrotecnica, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguito da un periodo di esperienza, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, ente o struttura sanitaria o scolastica o come lavoratore autonomo, durante il quale possa dimostrare di aver eseguito, in un periodo massimo di 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, un numero significativo di verifiche su apparecchiature, ambienti e impianti; oppure
- c) **qualifica** conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione tecnica specifica da cui si evinca chiara conoscenza approfondita dell'elettrotecnica, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguito da un periodo di esperienza, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, ente o struttura sanitaria o scolastica o come lavoratore autonomo, durante il quale possa dimostrare di aver eseguito, in un periodo massimo di 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, un numero significativo di verifiche su apparecchiature, ambienti e impianti; oppure
- d) **titolo o attestato** conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale con specializzazione tecnica specifica da cui si evinca chiara conoscenza approfondita dell'elettrotecnica, seguito da un periodo di esperienza, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, ente o struttura sanitaria o scolastica o come lavoratore autonomo, durante il quale possa dimostrare di aver eseguito, in un periodo massimo di 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, un numero significativo di verifiche su apparecchiature, ambienti e impianti.

L'iscrizione all'Albo Professionale per i soggetti di cui alla lettera a) e b) rappresenta ulteriore titolo qualificante ai fini della successiva qualifica di livello.

Ai fini del computo del periodo di esperienza si includono i periodi di apprendistato e/o quelli svolti come operaio Competente, come stagista o come tirocinante alle dipendenze di un ente, una azienda o uno studio professionale operante nel settore.

Ai fini dell'approvazione della domanda d'iscrizione il richiedente dovrà trasmettere contestualmente i seguenti documenti:

- Domanda di iscrizione (Allegato 1) online
- Fotocopia del Documento di identità in corso di validità
- Fotografia in formato .jpeg
- Ricevuta del pagamento della quota una tantum per la disamina della documentazione

A.N.T.E.V.

Associazione Nazionale TEcnici Verificatori
Sede Nazionale Via Lombardia, 25 – 20096 PIOLTELLO (MI)
Tel. + 39 02 40700432-492 / Fax +39 02 40700934
www.antev.net – www.antev.info





La documentazione di cui sopra dovrà pervenire esclusivamente online utilizzando il modulo presente sul sito istituzionale dell'Associazione.

Non verrà accettata documentazione inviata in formato cartaceo.

In assenza anche di uno solo dei documenti indicati, la domanda verrà sospesa fino a integrazione con i documenti mancanti.

Una volta approvata la richiesta, l'iscrizione all'Associazione si perfezionerà con il versamento della quota annuale da parte del neo Associato di Base su richiesta della segreteria.

Tale quota, se versata a seguito di domanda presentata dopo il 1° settembre, varrà anche per l'anno successivo.

Solo dopo aver acquisito lo status di Associato di Base sarà possibile richiedere la qualifica di Tecnico di Livello ed iscriversi agli esami previsti.

Art. 2.1.2. – Associato Praticante

I richiedenti che non dichiarino la sussistenza dei predetti requisiti di esperienza nell'**Allegato 1** vengono d'ufficio iscritti nella sezione *Praticanti* e sono tenuti a corrispondere la relativa quota associativa annuale ridotta indicata nelle tabelle quote riportata sul sito istituzionale.

Tale quota, se versata a seguito di domanda presentata dopo il 1° settembre, varrà anche per l'anno successivo.

Il periodo di esperienza può essere svolto sia in forma autonoma che alle dipendenze di una organizzazione del settore, preferibilmente in affiancamento ad un Tecnico Competente ANTEV di Primo o Secondo livello. Ultimato il suddetto periodo possono ripresentare domanda di ammissione come Associati di Base.

Il passaggio di status non è automatico e deve essere espressamente richiesto a cura dell'interessato, ripresentando l'intera domanda e richiedendo l'iscrizione come associato di base e non più come praticante.

Gli Associati Praticanti possono partecipare gratuitamente al Convegno Nazionale di ANTEV, frequentare convegni e seminari a condizioni di favore e venire informati delle attività istituzionali a mezzo e-mail e/o attraverso apposita area del sito istituzionale.

Gli associati praticanti fruiscono parzialmente delle convenzioni previste per gli altri associati, stabilite anno per anno e indicate sul sito istituzionale.

Art. 2.2 – Tecnico Competente di livello

I livelli di cui all'art. 1.d) si differenziano ulteriormente in tre categorie: A, B e C.

La **categoria A** indica la qualifica di livello inerente le verifiche di sicurezza elettrica, funzionali e prestazionali su apparecchiature.

La **categoria B** indica la qualifica di livello inerente le verifiche di sicurezza su impianti elettrici.

La **categoria C** indica la qualifica di livello inerente le verifiche ambientali.

Solo ai Tecnici di Livello è assegnabile la qualifica di Tecnico Verificatore ai sensi dell'art. 1.1.

Art. 2.2.1 – Tecnico Competente di Primo livello

Sono ammessi all'esame di *Tecnico Competente di Primo livello*, previa presentazione della prevista domanda di cui all'**Allegato 4**, gli Associati di Base che dimostrino il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- disponibilità, conoscenza e capacità di utilizzo della strumentazione per l'esecuzione delle verifiche di cui all'art. 1.d);
- frequentazione di corsi di formazione teorico/pratici su argomenti relativi alla specializzazione richiesta oggetto dell'esame.

A.N.T.E.V.

Associazione Nazionale TEcnici Verificatori
Sede Nazionale Via Lombardia, 25 – 20096 PIOLTELLO (MI)
Tel. + 39 02 40700432-492 / Fax +39 02 40700934
www.antev.net – www.antev.info





Ai fini della disamina della documentazione sopra elencata, il richiedente è tenuto al versamento della quota "una tantum" indicata nella tabella quote riportata sul sito istituzionale di ANTEV e di cui dovrà allegare attestazione di versamento unitamente alla documentazione stessa.

Nella compilazione dell'Allegato 4 dovranno essere considerati i soli attestati di partecipazione a eventi formativi da cui si evincano gli argomenti trattati anche a mezzo di programmi allegati, rilasciati dalle organizzazioni riconosciute da ANTEV elencate sul sito istituzionale.

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire esclusivamente online utilizzando il modulo presente sul sito istituzionale dell'Associazione.

Non verrà accettata documentazione inviata in formato cartaceo.

A riconoscimento ottenuto previo superamento degli esami previsti, al fine di attivare il livello, il richiedente dovrà corrispondere all'Associazione la quota di integrazione rispetto alla quota versata come associato di base (riferirsi alla tabella quote).

Tale quota, se versata a seguito di domanda presentata dopo il 1° settembre, varrà anche per l'anno successivo.

Il Tecnico Competente di Primo livello sarà inserito nella sezione dei tecnici di livello dell'ELenco NAzionale dei Tecnici verificatori (ELNAT).

I Tecnici Competenti di Primo livello neodiplomati di istituti tecnici vengono inseriti in una sezione particolare dell'ELenco NAzionale dei Tecnici verificatori (ELNAT).

Art. 2.2.2 – Tecnico Competente di Secondo livello

Sono ammessi all'esame di *Tecnico Competente di Secondo livello*, previa presentazione della prevista domanda di cui all'**Allegato 4**, i Tecnici Competenti di Primo livello e gli Associati di Base che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:

- disponibilità, conoscenza e capacità di utilizzo della strumentazione per l'esecuzione delle verifiche di cui all'art. 1.d);
- frequentazione di corsi di formazione teorico/pratici su argomenti relativi alla specializzazione richiesta oggetto dell'esame.

Ai fini della disamina della documentazione sopra elencata, il richiedente è tenuto al versamento della quota "una tantum" indicata nella tabella quote riportata sul sito istituzionale di ANTEV e di cui dovrà allegare attestazione di versamento unitamente alla documentazione stessa.

Nella compilazione dell'Allegato 4 dovranno essere considerati i soli attestati di partecipazione a eventi formativi da cui si evincano gli argomenti trattati anche a mezzo di programmi allegati, rilasciati dalle organizzazioni riconosciute da ANTEV elencate sul sito istituzionale.

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire esclusivamente online utilizzando il modulo presente sul sito istituzionale dell'Associazione.

Non verrà accettata documentazione inviata in formato cartaceo.

A riconoscimento ottenuto previo superamento degli esami previsti, al fine di attivare il livello, il richiedente dovrà corrispondere all'Associazione la quota di integrazione rispetto alla quota versata come associato di base (riferirsi alla tabella quote).

Il Tecnico Competente di Secondo livello sarà inserito nella sezione dei tecnici di livello dell'ELenco NAzionale dei Tecnici verificatori (ELNAT).

Non è prevista la qualifica di secondo livello per i neodiplomati degli studenti degli istituti tecnici.

A.N.TE.V.

Associazione Nazionale TEcnici Verificatori
Sede Nazionale Via Lombardia, 25 – 20096 PIOLTELLO (MI)
Tel. + 39 02 40700432-492 / Fax +39 02 40700934
www.antev.net – www.antev.info





Art. 2.3 – Associati sostenitori ordinari e onorari

Possono associarsi come sostenitori le persone fisiche, le Aziende, gli Enti, le Organizzazioni e le altre Associazioni che, ritrovandosi nelle finalità di A.N.TE.V. e condividendone gli obiettivi intendono sostenerla con il proprio contributo, sia di natura economica che intellettuale.

Non sono previsti requisiti di ingresso, solo la compilazione della domanda di cui all'**Allegato 2.**

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire esclusivamente online utilizzando il modulo presente sul sito istituzionale dell'Associazione.

Non verrà accettata documentazione inviata in formato cartaceo.

La quota associativa annuale per gli associati sostenitori è diversa per le persone fisiche e per le persone giuridiche, Aziende, Enti, Organizzazioni e altre Associazioni o similari (vedere convenzioni particolari definite nella tabella quote pubblicata sul sito web) ed è indicata nelle tabelle quote riportate sul sito istituzionale.

E' facoltà del sostenitore versare quote più alte di quelle indicate a titolo liberale: nel caso in cui tale quota versata sia almeno pari a tre volte quella standard gli associati sostenitori assumono lo status di soci sostenitori **onorari**.

Tale quota, se versata a seguito di domanda presentata dopo il 1° settembre, varrà anche per l'anno successivo.

Gli associati sostenitori partecipano al convegno annuale dell'Associazione durante il quale possono presentare elaborati in sintonia con le finalità di A.N.TE.V., dopo essere stati visionati dal C.T.S. (Comitato Tecnico Scientifico).

Agli associati sostenitori è dedicata una sezione del sito web di A.N.TE.V. a scopo informativo mediante appositi link e documenti, ma non è consentita alcuna commercializzazione di prodotti.

Gli associati sostenitori non hanno diritto di voto in virtù della loro natura.

Gli associati sostenitori fruiscono di alcune delle convenzioni, stabilite anno per anno.

Gli associati sostenitori **onorari** possono inoltre usufruire delle sedi di ANTEV per eventi e necessità proprie, nelle misure e modalità stabilite anno per anno dal Direttivo Associativo.

Art. 2.3 – Associati Studenti

Possono associarsi come associati studenti gli allievi degli istituti tecnici statali e privati la cui specializzazione comprenda la conoscenza approfondita dell'elettrotecnica, a partire dal quarto anno scolastico.

Non sono previsti requisiti di ingresso, solo la compilazione della domanda di cui all'**Allegato 3.**

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire esclusivamente online utilizzando il modulo presente sul sito istituzionale dell'Associazione.

Non verrà accettata documentazione inviata in formato cartaceo.

La quota associativa annuale per gli associati studenti è gratuita qualora l'istituto scolastico che frequentano risulti associato sostenitore dell'Associazione, diversamente è indicata annualmente in tabella quote.

Gli associati studenti partecipano al convegno annuale dell'Associazione durante il quale possono presentare elaborati in sintonia con le finalità di A.N.TE.V., dopo essere stati visionati dal C.T.S. (Comitato Tecnico Scientifico).

Gli associati studenti non hanno diritto di voto.

Gli associati studenti fruiscono di alcune delle convenzioni, stabilite anno per anno.

A.N.TE.V.

Associazione Nazionale TEcnici Verificatori
Sede Nazionale Via Lombardia, 25 – 20096 PIOLTELLO (MI)
Tel. + 39 02 40700432-492 / Fax +39 02 40700934
www.antev.net – www.antev.info





Art. 3 – Mantenimento dello status di Associato

Il mantenimento della status di Associato, sulla base di quanto già previsto dallo Statuto dell'Associazione, è subordinato a quanto segue:

- Mantenimento delle condizioni etiche per le quali è stata rilasciata l'associazione (rispetto del codice deontologico)
- Assenza di comportamenti contrari a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Assenza di gravi condanne civili e/o penali dell'associato
- Pagamento della quota associativa annuale, entro il mese di gennaio di ogni anno

Solo per i Tecnici Competenti il mantenimento è subordinato inoltre all'esito di un test di valutazione annuale del mantenimento delle competenze prima del rinnovo dell'iscrizione e all'esito di eventuali audit (verifiche) di ANTEV.

La non effettuazione o il non superamento del previsto test o dei previsti audit comporta la sospensione del Tecnico Competente dall'ELNAT.

Art. 4 – Quote associative, rinnovo e altre spese

Le quote associative sono comunicate a mezzo pubblicazione sul sito dell'Associazione entro il 30 di settembre dell'anno precedente a cui si riferiscono (tabella quote associative – sezione iscrizioni).

Esse sono composte da:

- *Associati studenti*, quota associativa annuale solo in caso in cui l'istituto scolastico frequentato non risulti già associato sostenitore;
- *Associati sostenitori*, quota associativa annuale standard;
- *Associati di base, Tecnici Competenti, Associati Praticanti*, quota associativa annuale oltre alla quota per disamina documentazione (una tantum, solo per l'ammissione o la riammissione all'Associazione o al livello).

Sono incluse nella quota associativa:

- Il rilascio della **tessera nominativa** con fotografia e del relativo aggiornamento di validità annuale solo per i Tecnici Competenti iscritti nell'ELNAT
- L'accesso **all'area riservata** del sito web dell'Associazione dove verranno inseriti aggiornamenti, notizie di attualità relative all'attività dei tecnici e documenti di riferimento legislativi e normativi (solo per gli Associati di Base, gli Associati Praticanti e i Tecnici Competenti, a differenti livelli di accesso)
- L'accesso e la fruibilità delle eventuali convenzioni stipulate dall'Associazione e pubblicate sul sito web
- La partecipazione all'annuale Convegno Nazionale dell'Associazione, ogni spesa esclusa, durante il quale si provvederà ad aggiornare professionalmente gli iscritti sulle novità del settore.

La quota associativa deve essere corrisposta solo dopo l'accettazione della domanda di iscrizione o di ammissione al livello da parte dell'Associazione.

L'iscrizione all'Associazione è a scadenza annuale solare (1 gennaio – 31 dicembre), decorre dalla data di versamento della quota associativa e il relativo rinnovo deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

A meno di recesso a mezzo raccomandata A.R. trasmesso prima del 30 ottobre di ogni anno, l'iscrizione si intende automaticamente rinnovata e l'Associato è tenuto al versamento della quota annuale prevista.

In caso di morosità si applicano le disposizioni di cui all'art. 5.3.

A.N.T.E.V.

Associazione Nazionale TEcnici Verificatori
Sede Nazionale Via Lombardia, 25 – 20096 PIOLTELLO (MI)
Tel. + 39 02 40700432-492 / Fax +39 02 40700934
www.antev.net – www.antev.info





Art. 4.1 – Quota associativa membri istituzionali

I membri del Direttivo, i Coordinatori di Area e i Referenti Regionali, i Collaboratori Esterni e i Consiglieri Aggiunti, in virtù dell'attività che svolgono gratuitamente in nome e per conto dell'Associazione, non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale prevista a meno che non intraprendano il percorso di qualificazione, per il quale sono tenuti al versamento di tutte le quote previste.

Art. 5 – Richiamo, sospensione ed espulsione dall'Associazione

Art. 5.1 – Richiamo

In caso di irregolarità formali e/o sostanziali il Direttivo dell'Associazione ha il dovere istituzionale di richiamare l'Associato.

Tale *richiamo* è sempre effettuato in forma scritta, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Il *richiamo* deve contenere le motivazioni oggettive per le quali viene formulato.

Il *richiamo* non appare in nessuna sezione dell'ELNAT.

Art. 5.2 – Sospensione

Dopo il terzo richiamo il Direttivo dell'Associazione può provvedere alla *sospensione* cautelativa dell'Associato.

Lo stesso può avvenire anche qualora si presentino situazioni documentate contrarie a quanto previsto all'art. 3.

Il provvedimento di *sospensione* verrà indicato nell'ELNAT unitamente alla sommaria spiegazione della causa dello stesso.

Art. 5.3 – Espulsione

In casi di gravità particolare in relazione a quanto richiesto dall'art. 3 è prevista l'*espulsione* dell'Associato.

Gli Associati *espulsi* per mancanze professionali, false dichiarazioni o colpe gravi non possono presentare domanda di riammissione per i 2 anni successivi alla *espulsione* e la riammissione stessa è subordinata alla ripresentazione della documentazione prevista e al superamento di un esame di riammissione (art. 8), in relazione al livello di associazione richiesto.

In tutti i casi previsti è facoltà dell'Associato proporre ricorso motivato e presentare le proprie giustificazioni in merito alle infrazioni contestate al Collegio dei Provvisori.

In caso di *espulsione* l'Associato verrà rimosso dall'ELNAT, qualora ne fosse iscritto.

In caso di accoglimento del ricorso le procedure descritte non vengono applicate.

Le procedure di *sospensione* e di *espulsione* vengono preannunciate con un preavviso di 60 gg a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica con conferma di lettura o posta certificata (PEC).

Entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso l'Associato può presentare la documentazione a propria difesa precedentemente citata, in assenza della quale si procederà senza ulteriori avvisi alle azioni descritte.

In casi di particolare gravità il Direttivo dell'Associazione può provvedere d'ufficio alla immediata *sospensione* dell'Associato, dandone comunicazione allo stesso e rimuovendone il nominativo dall'ELNAT, qualora ne fosse iscritto.

L'Associato *sospeso* non può utilizzare il tesserino di riconoscimento ed eventuali documenti che riportino riferimenti diretti all'Associazione (Marchi, moduli, ecc.).

L'Associato *espulso* è tenuto a restituire il tesserino di riconoscimento all'Associazione e non può più utilizzare documenti che riportino riferimenti diretti all'Associazione (Marchi, moduli, ecc.).

L'Associato *espulso* non può presenziare agli eventi organizzati da ANTEV e perde il diritto di voto.

A.N.T.E.V.

Associazione Nazionale TEcnici Verificatori
Sede Nazionale Via Lombardia, 25 – 20096 PIOLTELLO (MI)
Tel. + 39 02 40700432-492 / Fax +39 02 40700934
www.antev.net – www.antev.info





Incorre nell'espulsione per morosità l'Associato che non provveda a sanare eventuali quote associative non versate nel termine di 30 giorni dalla data di segnalazione a mezzo posta elettronica con avviso di lettura o certificata.

In tal caso non potrà presentare domanda di riammissione per i successivi 36 mesi dalla data di espulsione.

Tutte le decisioni relative alla sospensione o all'espulsione sono assunte con decreto del Presidente, in accordo con il Direttivo associativo.

I periodi di espulsione e/o di sospensione decorrono dalla data del suddetto decreto.

Art. 6 – Manleva degli Associati

Al fine di permettere all'Associazione di poter garantire gli scopi che essa si prefigge, anche ai sensi della Legge 4/2013, chi presenta domanda di iscrizione accetta espressamente quanto nel seguito previsto:

- autorizza l'Associazione a intraprendere azioni urgenti nei suoi confronti qualora sussistano gravi irregolarità documentate dagli stessi commesse;
- autorizza l'Associazione a pubblicare le informazioni che lo riguardano nell'ELNAT e che egli stesso espressamente approva mediante esplicita procedura preliminare alla pubblicazione;
- riconosce all'Associazione la facoltà e la competenza di valutare l'operato di ogni iscritto e di segnalare all'Associato errori, omissioni, procedure inesatte, non conformi o incomplete e quant'altro legato all'attività dello stesso, al fine di migliorarne la professionalità e la qualità dei servizi offerti, in relazione alla legislazione e alla normativa applicabile vigente;
- solleva l'Associazione da ogni responsabilità legata alla eventuale perdita di commissioni o rapporti commerciali a causa dei provvedimenti di cui all'art. 5 che egli stesso riconosce sin da ora del tutto legittimi;
- è consapevole che in presenza di comportamenti professionalmente censurabili l'Associazione potrà procedere alla segnalazione dell'associato al rispettivo Collegio o Ordine di appartenenza, qualora ne risulti l'iscrizione.

L'accettazione di questo articolo è espressa sul modulo di iscrizione all'Associazione al momento della firma e rappresenta condizione essenziale per l'iscrizione all'Associazione.

Art. 7 – Elenco Nazionale dei Tecnici Verificatori (ELNAT)

L'Associazione istituisce un Elenco Nazionale dei Tecnici Verificatori in cui raccogliere:

- gli Associati che abbiano dato esplicita autorizzazione alla pubblicazione dei dati di cui al seguente alinea
- informazioni relative agli Associati (nome, cognome, provincia di residenza, livello suddiviso in categorie, stato dell'iscrizione, possesso dell'Attestazione di Qualità, validità della tessera)
- eventuali dati derivanti da indagini tecniche e di mercato (ad esempio relativi ai costi medi delle verifiche di sicurezza, ai fini di una possibile regolamentazione del mercato), mai riferiti a singoli Associati o ad Organizzazioni

L'elenco viene mantenuto aggiornato periodicamente e reso disponibile a chiunque per la consultazione (come previsto dalla Legge 4/2013).

Le procedure di accesso alle informazioni sono descritte nell'apposita sezione del sito web, così come ogni ulteriore informazione inerente il registro stesso.

Ulteriori informazioni riservate (indirizzo e-mail, telefono, ecc.) riguardanti i tecnici presenti nell'ELNAT potranno essere fornite su richiesta solo previa esplicita autorizzazione da parte degli stessi.

A.N.T.E.V.

Associazione Nazionale TEcnici Verificatori
Sede Nazionale Via Lombardia, 25 – 20096 PIOLTELLO (MI)
Tel. + 39 02 40700432-492 / Fax +39 02 40700934
www.antev.net – www.antev.info





Art. 8 – Esami

Art. 8.1. – Esami di verifica delle competenze

Gli esami di livello sono costituiti da prove teorico/pratiche/attitudinali davanti ad una commissione multidisciplinare.

Gli argomenti generali d'esame sono elencati nell'**Allegato 5** ed aggiornati periodicamente da parte del C.T.S. di cui all'art. 9.1., qualora ne ricorra la necessità.

Il Direttivo può disporre ulteriori esami a carico di associati qualora sussistano fondati dubbi sulla professionalità degli stessi.

Il non superamento dei suddetti esami comporta l'applicazione delle azioni previste all'art. 5.

Gli esami potranno essere svolti anche online, mediante procedure definite dal Consiglio Direttivo e approvate dal C.T.S..

Art. 8.2. – Commissione d'esame

Gli esami vengono effettuati da una Commissione i cui membri sono scelti per competenza dal C.T.S., presieduta da un membro del Comitato Direttivo dell'Associazione (C.D.).

Il regolare svolgimento delle sessioni di esame è documentato a mezzo dei verbali ufficiali approvati dal C.D..

L'esito viene comunicato all'interessato al termine dell'esame e, in caso di esito positivo, pubblicato nell'ELNAT entro alcuni giorni.

8.3. – Attestazione di Qualità dei Servizi

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 4/2013 la Commissione d'esame può rilasciare, a suo insindacabile giudizio, l'Attestazione di Qualità dei Servizi ai Tecnici Competenti che si siano distinti per la particolare competenza dimostrata, sia dal punto di vista teorico, pratico e attitudinale.

I criteri oggettivi di base per l'assegnazione dell'Attestazione di Qualità dei Servizi vengono definiti in apposita riunione del Consiglio Direttivo e verbalizzati.

Art. 9 – Organi Tecnici dell'Associazione

In seno all'Associazione vengono stabiliti i seguenti organi tecnici e le seguenti attribuzioni:

- Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)
- C.D.A., Coordinatore di Area
- R.R., Referente Regionale

Art. 9.1 - Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

Il C.T.S. è costituito da:

- Gruppo Apparecchiature
- Gruppo Impianti
- Gruppo Verifiche Ambientali
- Gruppo Formazione e Sicurezza
- Gruppo Rischi Fisici

I Capigruppo sono scelti dal Direttivo dell'Associazione e a loro volta designano il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico che, per Statuto, diviene membro del Direttivo stesso.

A.N.T.E.V.

Associazione Nazionale TEcnici Verificatori
Sede Nazionale Via Lombardia, 25 – 20096 PIOTTELLO (MI)
Tel. + 39 02 40700432-492 / Fax +39 02 40700934
www.antev.net – www.antev.info





Il C.T.S., ai sensi della Legge 4/2013, ha il compito di rappresentare il riferimento tecnico per gli Associati, di pubblicare elaborati (procedure e schede di verifica) ed articoli informativi nelle rispettive competenze, di organizzare direttamente o indirettamente attività informative e formative, di selezionare le Aziende esterne o gli Enti preposti alla formazione per conto dell'Associazione ed ogni ulteriore compito in materia tecnica e formativa che il Direttivo deciderà di affidargli.

Tali compiti sono svolti con la più totale disponibilità e trasparenza con tutti gli operatori che ne faranno richiesta.

L'incarico ai membri del C.T.S. non ha limiti di validità e il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua conferma o modifica in ogni momento.

Art. 9.2. – Coordinatori di Area (C.D.A.)

Ricoprono la figura di C.D.A. membri di provata competenza e professionalità per area geografica designati a cura del Direttivo.

Le aree geografiche sono l'area Nord (Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino A.A., Friuli V.G.), Centro (Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Toscana) e Sud/Isole (Campania, Puglia, Calabria, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna).

Il C.D.A. deve essere dipendente o ritirato esclusivamente di un Ente Pubblico (Ospedale, ASL o altre istituzioni pubbliche).

Compito del C.D.A. è sovrintendere e coordinare le attività dei Referenti Regionali, promuovendo iniziative formative, informative, aggregative ed altri eventi che possano favorire lo sviluppo dell'Associazione sul territorio.

L'incarico ai C.D.A. non ha limiti di validità e il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua conferma o modifica in ogni momento.

Art. 9.4. – Referente Regionale (R.R.)

I R.R. sono scelti per ogni regione in numero massimo di 3, tra tutti gli Associati ed hanno il compito di organizzare le attività informative e formative dell'Associazione nella regione di appartenenza.

I R.R. fanno capo direttamente ai C.D.A. con il quale collaborano attivamente nell'organizzazione di iniziative che favoriscano lo sviluppo dell'Associazione sul territorio.

L'incarico agli R.R. non ha limiti di validità e il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua conferma o modifica in ogni momento.

Art. 9.5. – Sedi rappresentative territoriali

Come previsto dalla Legge 4/2013 l'Associazione istituisce almeno 3 sedi rappresentative territoriali scelte tra le sedi dei C.D.A. e degli R.R., concesse dalle strutture ospitanti a titolo gratuito e senza oneri per entrambe le parti.

La gestione delle sedi è affidata ai C.D.A. o ai R.R. a titolo non oneroso per l'Associazione.

A.N.T.E.V.

Associazione Nazionale TEdnici Verificatori
Sede Nazionale Via Lombardia, 25 – 20096 PIOLTELLO (MI)
Tel. + 39 02 40700432-492 / Fax +39 02 40700934
www.antev.net – www.antev.info





Art. 10 – Uso del logo ANTEV

Gli Associati Studenti, gli Associati di Base e gli Associati Praticanti non sono autorizzati all'uso del logo di ANTEV.

Possono tuttavia utilizzare spille, distintivi e altri oggetti contrassegnati con tale logo.

I Tecnici Competenti iscritti nell'ELNAT possono utilizzare il logo di ANTEV esclusivamente nella pagina LINK del proprio sito web e potranno indicare di essere iscritti nel Registro solo per le categorie loro riconosciute.

I Tecnici Competenti in possesso dell'Attestazione di Qualità possono utilizzare il logo di "Tecnico Competente ANTEV" sulla documentazione commerciale e l'eventuale timbro rilasciato dall'Associazione sulla documentazione tecnica.

Devono indicare chiaramente le categorie per le quali hanno ricevuto l'Attestazione di Qualità e quelle per cui sono iscritti nell'ELNAT.

Gli Associati Sostenitori possono utilizzare il logo "ANTEV Associato Sostenitore" seguito dall'anno di validità sul proprio sito web e sulla documentazione commerciale.

Nessun altro utilizzo del logo di ANTEV è ammesso.

E' possibile richiedere la validità pluriennale del marchio sostenitore, versando le equivalenti quote all'atto della richiesta.

Gli Organismi di Formazione privati riconosciuti da ANTEV possono utilizzare il logo "ANTEV Organizzazione Riconosciuta per la Formazione" sugli attestati di partecipazione e sulla documentazione.

Su richiesta ANTEV potrà rilasciare, a sua discrezione, il patrocinio gratuito e l'uso del logo di patrocinio in occasione di eventi organizzati da Organizzazioni Riconosciute per la Formazione", da Associati Sostenitori e altre organizzazioni riconosciute.

I documenti ufficiali del C.D. riportano il logo istituzionale dell'Associazione.

I documenti ufficiali del C.T.S. riportano il logo del C.T.S. una volta collegialmente approvati.

Art. 11 – Uso della tessera associativa e altri mezzi di riconoscimento

Ai Tecnici Competenti è consegnata tessera identificativa da utilizzarsi solo nell'ambito delle attività di verifica e per i fini sulla stessa indicati.

Ogni altro uso, come ad esempio quello per scopi commerciali, non è consentito e può comportare le azioni previste all'art. 5.

Ai membri del Direttivo e degli altri organi associativi ai quali il Direttivo riterrà opportuno farlo, verranno consegnati biglietti da visita riportanti gli estremi dell'Associazione e che potranno essere utilizzati solo in ambito dei compiti istituzionali.

Ogni altro uso, come ad esempio quello per scopi commerciali, non è consentito e può comportare le azioni previste all'art. 5.

Ai membri del Direttivo e del C.T.S., nonché ai C.D.A. e R.R. è rilasciata tessera identificativa personale da utilizzarsi ai soli fini istituzionali.

Ogni altro uso, come ad esempio quello per scopi commerciali, non è consentito e può comportare le azioni previste all'art. 5.

L'uso di eventuali indumenti riportanti contrassegni associativi è consentito solo previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e secondo le limitazioni da esso stabilite, documentate e pubblicate sul sito istituzionale.

A.N.T.E.V.

Associazione Nazionale Tecnici Verificatori
Sede Nazionale Via Lombardia, 25 – 20096 PIOTTELLO (MI)
Tel. + 39 02 40700432-492 / Fax +39 02 40700934
www.antev.net – www.antev.info





Documento riservato depositato presso lo Studio Notarile e l'Ufficio Legale per la tutela legale della proprietà intellettuale.
Divulgazione proibita se non espressamente autorizzata, ogni abuso è perseguibile legalmente.

APPROVAZIONE

Il presente **Regolamento** è da considerarsi parte integrante dello Statuto Associativo di cui rappresenta documento attuativo.

Proposto al Consiglio Direttivo in più sedute, in data 5 marzo 2018 è stato dallo stesso analizzato, modificato e approvato come previsto dall'art. 13 dello Statuto associativo.

Milano, 5 marzo 2018.

Il Presidente
Costantino Antonio Carraro



Il VicePresidente
Giampietro Pellizzer



il Segretario Nazionale
Calisto Bussandri



Il Proboviro



A.N.TE.V.

Associazione Nazionale TEcnici Verificatori
Sede Nazionale Via Lombardia, 25 – 20096 PIOLTELLO (MI)
Tel. + 39 02 40700432-492 / Fax +39 02 40700934
www.antev.net – www.antev.info





Documento riservato depositato presso lo Studio Notarile e l'Ufficio Legale per la tutela legale della proprietà intellettuale.
Divulgazione proibita se non espressamente autorizzata, ogni abuso è perseguibile legalmente.

ALLEGATI

A.N.TE.V.

Associazione Nazionale TECnici Verificatori
Sede Nazionale Via Lombardia, 25 – 20096 PIOLTELLO (MI)
Tel. + 39 02 40700432-492 / Fax +39 02 40700934
www.antev.net – www.antev.info



Documento riservato depositato presso lo Studio Notarile e l'Ufficio Legale per la tutela legale della proprietà intellettuale.
Divulgazione proibita se non espressamente autorizzata, ogni abuso è perseguibile legalmente.

**Gli allegati da 1 a 4 sono pubblicati e aggiornati periodicamente
direttamente sul sito istituzionale www.antev.net**

A.N.TE.V.

Associazione Nazionale TEcnici Verificatori
Sede Nazionale Via Lombardia, 25 – 20096 PIOLTELLO (MI)
Tel. + 39 02 40700432-492 / Fax +39 02 40700934
www.antev.net – www.antev.info



ALLEGATO 5

ARGOMENTI DI BASE ESAMI ASSOCIATIVI

ELETTROTECNICA (categorie A e B)

Basi di elettrotecnica; Componenti elettrici elementari; Teoria delle reti elettriche; Legge di Ohm; Grandezze elettriche; Multipli e sottomultipli di unità di misura; Regime continuo e regime alternato; Protezioni contro i contatti diretti e indiretti; Impianti di terra; Sistemi TT, IT, TN.

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (Categoria B)

Direttive Europee, Decreti, Leggi e Norme nel settore della sicurezza degli impianti elettrici e alla data della sessione di esame.

SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE e dei SISTEMI ELETTROMEDICALI, delle APPARECCHIATURE DI LABORATORIO E PER ESTETICA (Categoria A)

Per ogni settore (elettromedicali, estetica, laboratorio):

- Direttive Europee, Decreti, Leggi e Norme nel settore della sicurezza delle apparecchiature in vigore alla data della sessione di esame;
- Fondamenti di sicurezza elettrica;
- Basi della sicurezza;
- Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici (CEI UNI EN ISO 14971);
- Norme generali;
- Norme collaterali;
- Norme particolari;
- Guide CEI;
- Norme UNI

Verifiche di sicurezza e funzionali dei dispositivi di protezione collettiva da laboratorio:

- cappe chimiche a espulsione totale;
- cappe chimiche a filtrazione molecolare;
- cabine di sicurezza microbiologica;
- Cappe per antiblastici;
- Armadi aspirati di sicurezza

SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (Categorie A, B e C)

Direttive Europee, Decreti, Leggi e Norme nel settore della sicurezza dei luoghi di lavoro in vigore alla data della sessione di esame.

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.: "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.", elementi base di prevenzione e protezione da rischi fisici, chimici e biologici

VERIFICHE AMBIENTALI (Categoria C)

Elementi base di controllo della contaminazione ambientale: tipologia, fonti, metodi di contenimento.

Strumenti e metodi di misurazione e campionamento, secondo le principali norme tecniche di riferimento.

Verifiche ambientali: illuminazione, rumore, microclima, vibrazioni, campi magnetici ed elettromagnetici, aeraulica, contaminazione chimica e biologica di aria e superfici dell'ambiente di lavoro.

Verifica delle prestazioni degli ambienti a contaminazione controllata - Classificazione della pulizia dell'aria.

GIURISPRUDENZA (Categorie A, B e C)

Cenni di giurisprudenza di base, legislazione nazionale e comunitaria specifica, direttive europee nel settore elettrico e meccanico, leggi sulla sicurezza degli impianti, direttive europee nel settore dei dispositivi medici, responsabilità civili e penali nelle attività di verifica, collaudo, manutenzione e riparazione.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE (Categorie A, B e C)

Statuto, regolamento e codice deontologico ANTEV.

Gli argomenti dei test annuali verranno scelti dal CTS tra gli argomenti di base e consolidati per una corretta esecuzione dell'attività di tecnico verificatore e argomenti di attualità (nuove norme o disposizioni legislative pubblicate).

A.N.T.E.V.

Associazione Nazionale TEcnici Verificatori
Sede Nazionale Via Lombardia, 25 – 20096 PIOLTELLO (MI)
Tel. + 39 02 40700432-492 / Fax +39 02 40700934
www.antev.net – www.antev.info